



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 27 Aprile 2017

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scissione asimmetrica senza variazioni nella scissa](#)

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

DICHIARAZIONI

[Dichiarazioni correttive e integrative](#)

di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

[Super ammortamento per impianti fotovoltaici ed eolici](#)

di Raffaele Pellino

CONTENZIOSO

[Raccomandata informativa anche per la notifica al coniuge convivente](#)

di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

[Le novità ACE della Manovra correttiva](#)

di EVOLUTION

PROFESSIONISTI

[“Value for money”: come tradurre in inglese il rapporto qualità-prezzo](#)

di Stefano Maffei

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione asimmetrica senza variazioni nella scissadi **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Deve ritenersi legittima la **scissione parziale di una società a favore di più società beneficiarie** con attribuzione ai soci della scissa dell'intero capitale sociale delle beneficiarie a ciascuno dei soci, **senza tuttavia alcuna variazione delle quote di partecipazione nella società scissa**.

È quanto emerge dalla lettura della Massima n. 28 del Consiglio notarile della Campania, con cui si è analizzata l'operazione di **scissione "asimmetrica"** di cui all'[articolo 2506, comma 2, secondo periodo](#), in base al quale *"è consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa"*.

Secondo i notai della Campania la **necessità del consenso unanime dei soci** è l'elemento che contraddistingue e **differenzia la scissione asimmetrica rispetto a quella non proporzionale**. In quest'ultima, infatti, disciplinata dal [comma 4 dell'articolo 2506 codice civile](#), non è richiesto il consenso unanime, bensì solo la necessità che nel progetto di scissione sia previsto e regolamentato, per i **soci dissenzienti**, il diritto di uscire dalla compagine sociale. Nel caso della **scissione asimmetrica**, invece, il rischio è ben maggiore poiché potrebbe verificarsi la **soppressione della qualifica di socio**, ragion per cui il legislatore ha previsto la necessità del consenso unanime.

La peculiarità che emerge dalla lettura della Massima 28 è che la **scissione asimmetrica** è legittima anche laddove al **socio cui non venga assegnata alcuna partecipazione** in una delle società beneficiarie, **non sia attribuito l'incremento della partecipazione nella società scissa** quale elemento di "compensazione" a fronte della predetta mancata assegnazione.

Ciò che rileva, infatti, è l'equivalenza tra i valori patrimoniali detenuti prima della scissione da parte di ciascun socio e quelli che risultano dopo l'avvenuta scissione. Per ottenere tale risultato non è necessario che si realizzi una **variazione nelle quote di partecipazione nella società scissa**, bensì che a seguito della scissione i **valori patrimoniali** assegnati alle singole beneficiarie, e di conseguenza ai soci, siano nella sostanza **equivalenti**.

Nella Massima in commento è proposto il seguente esempio: Alfa S.r.l. è composta da 3 soci:

- Tizio al 50%,
- Caio al 30%,
- Sempronio al 20%,

ed il **valore del suo patrimonio** ammonta a 1 milione di euro.

Viene deliberata la **scissione a favore di 3 beneficiarie neo-costituite** con attribuzione del 100% delle quote a ciascun singolo socio (a Tizio il 100% di Beta S.r.l., a Caio il 100% di Gamma S.r.l. e a Sempronio il 100% di Delta S.r.l.).

Al fine di **rispettare l'equivalenza tra il valore della partecipazione prima della scissione e quello che risulta dopo l'operazione**, è necessario che:

- la società **Beta** riceva un patrimonio pari a 500.000 euro (**50% dell'intero valore**),
- la società **Gamma** riceva un valore patrimoniale pari a 300.000 euro (**30% dell'intero valore**)
- la società **Delta** riceva un valore pari a 200.000 euro (**20% dell'intero valore**).

Così operando, fermo restando il **consenso unanime di tutti i soci**, non si assiste ad alcuna alterazione degli equilibri patrimoniali rispetto a quelli esistenti prima della scissione **pur in assenza di qualsiasi variazione delle quote di partecipazione nella società scissa**, ragion per cui secondo i notai della Campania anche l'operazione descritta rispetterebbe le condizioni previste per la delibera di una scissione asimmetrica.

Infine, si evidenzia nella Massima, le conclusioni non cambierebbero laddove le **società beneficiarie di nuova costituzione** dalle quali risultino esclusi taluni soci non siano tutte unipersonali, sempre che siano verificate le condizioni in precedenza descritte.

Master di specializzazione

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE CASO PER CASO

Scopri le sedi in programmazione >


DICHIARAZIONI

Dichiarazioni correttive e integrativedi **Federica Furlani**

I frontespizi delle dichiarazioni dei Redditi Persone Fisiche, Società di persone e Società di capitali contengono tutte nell'ambito della sezione dedicata al “*Tipo di dichiarazione*” le caselle dedicate a:

- “**Correttiva nei termini**”,
- “**Dichiarazione integrativa**”,
- “**Dichiarazione integrativa** ([articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998](#))”,

da utilizzarsi per “modificare” dichiarazioni già presentate.



| | | |
|---------------------------|------------------------------|--|
| Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) |
|---------------------------|------------------------------|--|

In particolare, la casella “**Correttiva nei termini**” va barrata quando la **dichiarazione viene ripresentata entro i termini ordinari** in sostituzione di una precedente dichiarazione errata: essa si **sostituisce integralmente** alla prima e consente al contribuente di esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, di evidenziare ritenute, crediti di imposta, etc..

Proprio perché riproposta entro i termini di scadenza, **non è prevista l'irrogazione di alcuna sanzione**, ma deve essere effettuato il versamento di quanto dovuto a titolo di eventuale maggiore imposta.

Il contribuente che, avendo validamente e tempestivamente presentato la dichiarazione originaria, **scaduti i relativi termini ordinari**, intende invece correggere errori od omissioni, può presentare una dichiarazione **integrativa**, barrando la relativa casella.

Si ricorda che la dichiarazione presentata **entro 90 giorni dalla scadenza dei termini si considera comunque valida**, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In particolare, se la dichiarazione è presentata con ritardo **non superiore a 90 giorni**, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una **sanzione di euro 25**, pari ad 1/10 di euro 250, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali

violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

La dichiarazione presentata **dopo 90 giorni**, invece, **si considera omessa**, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che risulta dovuta.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la **dichiarazione integrativa** è naturalmente la presentazione valida della dichiarazione originaria.

Come noto, l'[articolo 5, comma 1, D.L. 193/2016](#) ha riformulato la disciplina delle **dichiarazioni integrative** relative alle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d'imposta, mediante la sostituzione dei [commi 8](#) e [8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998](#).

Le novità introdotte riguardano la possibilità per il contribuente di presentare una **dichiarazione integrativa a favore entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento della relativa annualità**, equiparando così i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa **sia a favore del Fisco** (maggior base imponibile, maggiore imposta o minore credito) **che a favore del contribuente** (minor base imponibile, minor imposta o maggior credito), oltre che le modalità di utilizzo dell'eventuale **maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore**.

Esso può essere infatti utilizzato in compensazione ([articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)) secondo le regole ordinarie:

- se la dichiarazione integrativa è presentata **entro il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta successivo;
- in ogni caso nell'ipotesi di **correzione di errori contabili** relativi alla **competenza temporale**.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata **oltre il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, viene stabilito che il relativo credito può essere utilizzato **in compensazione nel modello F24** ([articolo 17 D.Lgs. 147/2015](#)) per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal **periodo di imposta successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il **credito** derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Come detto, il contribuente può quindi presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o

a favore del Fisco, entro il termine di cui all'[articolo 43 del D.P.R. 600/1973](#): **31 dicembre** del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere.

A tal fine è stato introdotto il **nuovo quadro DI** al modello Redditi SC e, poiché il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni integrative si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di **annualità pregresse**, per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l'accertamento, è stato **eliminato il prospetto “Errori contabili” del quadro RS**.

Nella casella “**dichiarazione integrativa**” va indicato:

- il **codice 1**, nell'ipotesi prevista dall'[articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998](#), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior o minor reddito o di un maggior o minor debito d'imposta o di un maggior o minor credito;
- il **codice 2**, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'[articolo 1, commi 634 – 636, L. 190/2014](#). L'Agenzia delle Entrate mette infatti a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Infine, la casella “**Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998)**” va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'[articolo 2, comma 8-ter, del D.P.R. 322/1998](#), allo scopo di **modificare l'originaria richiesta di rimborso** dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

Tale dichiarazione va presentata **entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione**, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 3 del citato D.P.R. 322/1998](#), utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.



Convegno di aggiornamento

UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Super ammortamento per impianti fotovoltaici ed eolici

di Raffaele Pellino

Gli **impianti fotovoltaici ed eolici** possono beneficiare del **super ammortamento solo sulle componenti impiantistiche**. L'agevolazione è esclusa, invece, per la **componente immobiliare** (ad esempio i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni), nonché per le **torri di sostegno** degli aerogeneratori delle centrali eoliche. Alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l'aliquota di **ammortamento** nella misura del **9%**.

Questo è quanto chiarito dalla [circolare AdE 4/E/2017](#) in merito al trattamento fiscale dei costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche.

Si ricorda che la norma sul *super ammortamento* consente di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, ammortamenti pari al costo di acquisizione del bene aumentato del 40%, **escludendo dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti in beni materiali strumentali** per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%**.

Sono, quindi, chiaramente inammissibili all'agevolazione i costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche relativi alla **componente immobiliare** (voce "Fabbricati") in quanto soggetti ad un coefficiente di ammortamento pari al 4% (inferiore appunto al 6,5%).

Relativamente, invece, alla "componente mobile" degli impianti fotovoltaici occorre analizzare diversi interventi di prassi che si sono succeduti nel tempo.

In primo luogo, va evidenziato che la [circolare AdE 36/E/2013](#) ha attribuito il **coefficiente di ammortamento del 9%** ai soli impianti qualificabili come "**beni mobili**" in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre ha attribuito il **coefficiente del 4%**, previsto per i fabbricati destinati all'industria, **agli impianti qualificabili come "beni immobili"**. La stessa circolare ha affermato che dette soluzioni sono applicabili, per quanto compatibili, anche agli investimenti nell'eolico.

Successivamente, con la L. 208/2015 è stata introdotta la norma concernente i c.d. **imbullonati** secondo cui *"a decorrere dal 1° gennaio 2016, la **determinazione della rendita catastale** degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è **effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni**, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"*.

In seguito a tale disposizione è stato chiarito che:

- con [circolare AdE 2/E/2016](#), **non sono più oggetto di stima catastale i pannelli fotovoltaici** (ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni) e gli **aerogeneratori** (rotori e navicelle);
- con [circolare AdE 27/E/2016](#), **per gli impianti fotovoltaici** dichiarati autonomamente in catasto, **vanno considerate, tra le componenti “immobiliari” oggetto di stima** per gli impianti a terra: il suolo, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie (eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc.) posti all'interno dell'unità immobiliare.

In merito alla trattazione catastale delle **torri di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche** la citata [circolare AdE 27/E/2016](#) ha poi chiarito che le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, portano ad **annoverare le stesse tra le “costruzioni”** e, come tali, quindi, da includere nella **stima diretta** finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.

In tal caso, vanno considerate tra le **componenti immobiliari oggetto di stima catastale**: *“il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all'interno del perimetro dell'unità immobiliare, mentre gli elementi di natura impiantistica sono esclusi da detta stima”*.

Ciò detto, tenuto conto delle disposizioni in materia di “imbullonati”, la [circolare 4/E/2017](#) ha precisato che le **componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale** degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche/eoliche, **non possono essere considerate “beni immobili”** nel senso inteso dalla [circolare AdE 36/E/2013](#) ai fini della determinazione dell'aliquota di ammortamento.

Di conseguenza – precisa l'Agenzia – ai costi relativi:

- alla **componente immobiliare** delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile **l'aliquota di ammortamento fiscale del 4%**, prevista dalla [circolare AdE 36/E/2013](#) per i beni immobili;
- alla **componente impiantistica** delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l'aliquota di **ammortamento fiscale del 9%** prevista dalla [circolare AdE 36/E/2013](#) per i beni mobili.

I contribuenti **potranno quindi fruire del super ammortamento**, qualora ve ne siano i presupposti, **solo sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche** in quanto tali componenti **non rientrano** nelle esclusioni previste dall'**articolo 1, comma 93, della legge di Stabilità 2016** (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%).



OneDay Master

LA DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE DA PATENT BOX

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Raccomandata informativa anche per la notifica al coniuge convivente

di Angelo Ginex

In caso di **notifica** dell'atto tributario a **persona diversa dal destinatario** è **obbligatorio l'invio e la ricezione** della **raccomandata informativa** al contribuente, non essendo sufficiente la semplice spedizione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con [sentenza del 3 febbraio 2017, n. 2868](#).

La pronuncia trae origine dalla proposizione di un **ricorso per cassazione** avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale, condividendo il ragionamento dei giudici di primo grado, riteneva nulla la **cartella di pagamento** "notificata" al contribuente per **difetto assoluto di notifica dell'atto presupposto**.

In particolare, la Commissione tributaria regionale del Piemonte sosteneva che la redazione da parte del messo notificatore della **raccomandata informativa** di cui all'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#) fosse **indispensabile** per portare a termine il procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento, effettuato al domicilio del contribuente **a mani del coniuge convivente** (soggetto diverso dal destinatario).

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione**, deducendo che, in caso di notificazione nella residenza, dimora o domicilio del contribuente, l'[articolo 139 c.p.c.](#) prevede che il notificante dia **notizia al destinatario** dell'avvenuta notifica solo nei casi in cui **non vi sia la possibilità** di consegnare copia dell'atto ad una **persona di famiglia** o addetta alla casa.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato *tout court* che, ai sensi dell'[articolo 60, comma 1, lettera b-bis\), D.P.R. 600/1973](#), il quale prevede specifiche modifiche alla disciplina delle notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente ex [articoli 137 ss. c.p.c.](#), "*se il **consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata***".

Ciò, sulla base della considerazione per la quale deve ritenersi che nei casi di "**irreperibilità relativa**" trova applicazione l'[articolo 140 c.p.c.](#), in virtù del combinato disposto dell'[articolo](#)

[26, comma 6, D.P.R. 602/1973](#) e dell'[articolo 60, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), con la conseguenza che **è necessario**, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso **l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa** del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr., [Corte Costituzionale, sentenza 258/2012](#), in relazione all'[articolo 26, comma 4, D.P.R. 602/1973](#); [Corte Costituzionale, sentenza 3/2010](#), in relazione all'[articolo 140 c.p.c.](#)).

In virtù di ciò, quindi, la Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** dell'Agenzia delle Entrate con condanna al pagamento delle spese processuali.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

AGEVOLAZIONI

Le novità ACE della Manovra correttiva

di EVOLUTION



Le regole di determinazione della base ACE hanno subito molteplici modifiche nel corso degli ultimi mesi.

Al fine di approfondire le diverse novità in materia, sono stati pubblicati in *Dottryna* gli aggiornamenti della relativa *Scheda di studio* nella sezione “*Misure agevolative*”.

Il presente contributo si sofferma nello specifico sugli effetti della Manovra correttiva alle modalità di calcolo dell’agevolazione.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 50/2017 diventano operative, dal “**periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016**” (quindi, dal 2017 per i soggetti “solari”), le modifiche ivi apportate alla disciplina ACE.

In particolare, viene disposto che, ai fini del calcolo della base ACE, verranno presi in considerazione solo gli **incrementi netti del patrimonio degli ultimi 5 esercizi**, ossia quelli dell’esercizio per il quale si effettua il calcolo ed i quattro precedenti, escludendo gli esercizi anteriori a quelli indicati: ad esempio, se una società determina l’ACE per il 2017 dovrà conteggiare solo le movimentazioni del quinquennio 2013-2017 (nella versione “*ante modifica*”, invece, avrebbe potuto tener conto delle movimentazioni dal 2011 al 2017). La “*ratio*” della nuova disposizione, dunque, è quella di sostituire **un parametro “fisso”** (patrimonio netto al 31/12/2010) con un **parametro “mobile”**, ossia il patrimonio netto esistente al termine del quinto esercizio precedente.

Per i **soggetti Irpef**, nell’ambito del D.L. 50/2017 viene poi stabilito che:

- per il **periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31/12/2015** (quindi, dal 2016 per i contribuenti “solari” – modello Redditi 2017) rileva, come incremento del capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010;

- a **partire dal periodo d'imposta successivo al quello in corso al 31/12/2016** (quindi, dal 2017 per i contribuenti "solari" – modello Redditi 2018) **e fino a quello in corso al 31/12/2019**, rileva, come incremento del capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto 31/12 del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'ACE.

In tal modo, per i soggetti Irpef, l'incremento patrimoniale 2015-2011 andrà via via a ridursi dal 2017 al 2019, fino ad azzerarsi dal 2020.

A partire 2020, pertanto, si avrà **piena coincidenza** delle regole ACE applicate dai soggetti Irpef e Ires.

Peraltro, il periodo quinquennale rileva anche ai fini del computo dei **decrementi della base ACE**, nonché della sterilizzazione per investimenti in titoli.

Come abbiamo anticipato, sul piano della decorrenza le **nuove norme riguardano i periodi d'imposta successivi al 31/12/2016**. Restano, quindi, ferme le regole di calcolo previste per l'anno solare 2016 per le società di capitali e imprese individuali/società di persone. Tuttavia, sono previsti **appositi obblighi di ricalcolo dell'acconto 2017**, rideterminando l'imposta storica del 2016 in modo da applicare le nuove disposizioni.

In particolare, per **l'acconto Ires 2017** occorrerà **"ricalcolare" l'imposta 2016** tenendo conto dei soli incrementi del quinquennio 2012-2016, quale base di calcolo con il **metodo storico**; resta ferma la possibilità di ricorrere, eventualmente, al metodo previsionale.

Nessun obbligo di ricalcolo dell'acconto 2017, invece, è previsto **per i soggetti Irpef**.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [l'ambito soggettivo dell'agevolazione;](#)
- [le modalità di determinazione dell'ACE;](#)
- [l'eccedenza ACE nelle operazioni straordinarie;](#)
- [la trasformazione dell'ACE in credito d'imposta;](#)
- [la disciplina antielusiva dei gruppi societari.](#)



OneDay Master

**UNA SIMULAZIONE PRATICA DI DETERMINAZIONE
DEL REDDITO D'IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

“Value for money”: come tradurre in inglese il rapporto qualità-prezzo

di **Stefano Maffei**

In inglese, come in tutte le lingue, ci sono espressioni che combinano una pluralità di termini attribuendo loro un significato nuovo e in qualche misura diverso, che spesso non è traducibile letteralmente in una lingua straniera.

È il caso dell'espressione *value for money*, che non si riferisce letteralmente né ad un **valore** né tantomeno al **denaro**, ma invece traduce alla perfezione il **rapporto qualità-prezzo**, ossia *a buyer's perception of the goods or services that he or she received* (la percezione del compratore sulla qualità dei **beni o servizi** ricevuti).

Negli articoli che parlano di prezzi e di marketing incontrerete spesso questa espressione, ma non è affatto facile impiegarla correttamente in una frase.

In certi casi, l'espressione *value for money* può essere utilizzata come aggettivo e collocata appena prima di un sostantivo: ad esempio *the best value for money cars* traduce **le automobili con il miglior rapporto-qualità prezzo**. Chi intenda effettuare una scelta oculata al momento dell'acquisto potrebbe chiedersi *what are the best value for money cars that you can find in Italy for 2016?*

In altri casi, invece, *value for money* viene utilizzato alla stregua di un sostantivo, in stretta correlazione con un verbo: ad esempio *to demand better value for money* altro non significa che **richiedere al proprio fornitore un migliore rapporto qualità prezzo**. Nell'ambito dei servizi di consulenza, ad esempio, è corretto scrivere che *in recent years clients had been demanding better service, efficiency and value for the money from their lawyers* (in pratica, assai spesso, con la richiesta di uno sconto sulla prestazione).

We promise you value for money, We give great value for money sono le frasi tipiche dei venditori che vogliono dimostrarsi attenti alle esigenze del cliente, soprattutto quando è il prezzo del bene o servizio offerto ad essere in discussione.

*Cosa aspetti? È il momento giusto per iscriverti alla VII edizione del **corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017): per farlo visita il sito www.effit.it.*



in collaborazione con



Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più